

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento, mediante Accordo Quadro, con un unico operatore economico, della fornitura di riviste periodiche edite da case editrici italiane - Lotto 1- e della fornitura di riviste periodiche edite da case editrici straniere - Lotto 2 - e relativi servizi gestionali connessi per le biblioteche dell'Università degli Studi di Cagliari.

Lotto 1 CIG 8389859AA9

Lotto 2 CIG 8389867146

Indice

PREMESSA	2
TITOLO I - PARTE GENERALE	2
Art. 1 – Oggetto dell'Accordo Quadro	2
Art. 2 – Durata dell'Accordo Quadro	3
Art. 3 – Importo dell'Accordo Quadro	3
Art. 4 – Variazioni delle prestazioni dell'Accordo Quadro.	4
Art. 5– Corrispettivi degli ordini di fornitura	4
Art. 6 – Fatturazione	5
Art. 7 - Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	6
Art. 8– Pagamento dei corrispettivi	7
Art. 9 – Condizioni della fornitura	7
Art. 10 – Esecuzione e oneri contrattuali del Fornitore.....	8
Art. 11 – Inadempienze contrattuali e penali.....	8
Art. 12 – Risoluzione del contratto	10
Art. 13 – Recesso	11
Art. 14 – Cessione	11
Art. 15 – Direttori dell'esecuzione del contratto	11
Art. 16- Referente del Fornitore	11
Art. 17– Verbale di avvenuta ultimazione delle prestazioni del contratto	12
Art. 18 - Svincolo della garanzia definitiva	122
Art. 19 – Controversie e Foro competente	122
Art. 20–Interpretazione del contratto	12
Art. 21 – Spese contrattuali.....	13
Art. 22 – Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza	13
Art. 23 – Disciplina dell'Accordo Quadro.....	133
Art. 24 - Norme finali.....	143
TITOLO II- PARTE PRESTAZIONALE	14
Art. 25 – Servizi gestionali obbligatori	14
Art. 26 – Modalità di esecuzione della fornitura.....	17
Art. 27 – Luogo e tempi di consegna	20

PREMESSA

Il presente Capitolato speciale d'appalto, parte integrante e sostanziale del Bando di gara, contiene le norme integrative dello stesso bando di gara relative alle caratteristiche tecniche e prestazionali della fornitura di riviste periodiche relative ai due lotti della gara in oggetto, indetta con Disposizione Dirigenziale del Dirigente della Direzione per i servizi bibliotecari e attività museali n. 202 del 15/09/2020, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Cagliari avvenuta nella seduta del 30 giugno 2020.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa Donatella Tore.

Per la fornitura oggetto dell'appalto il CPV è il seguente: 22212000-9 Periodici

Per il Lotto 1 fornitura in abbonamento di periodici italiani il Codice Identificativo della Gara (CIG) è **8389859AA9**

Per il Lotto 2 fornitura in abbonamento di periodici stranieri il Codice Identificativo della Gara (CIG) è **8389867146**

Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato speciale e in tutti gli atti di gara si intende per:

Accordo Quadro: ai sensi dell'art. 54, c.3) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Pubblicazioni in abbonamento: pubblicazioni in qualsiasi formato a carattere periodico

Pacchetto editoriale: una modalità di abbonamento a un gruppo di riviste del medesimo editore, aggregatore, distributore o simile, con costo complessivo unico ridotto rispetto alla somma dei costi delle singole riviste.

Ordine di fornitura: la lista dei titoli che le Unità Ordinanti inviano annualmente al Fornitore.

Unità Ordinanti (U.O.): le singole biblioteche di Distretto autorizzate ad effettuare ordini di fornitura.

TITOLO I - PARTE GENERALE

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura in abbonamento di periodici italiani (Lotto 1) e stranieri (Lotto 2) su qualsiasi supporto e relativi servizi gestionali obbligatori di cui all'art. 25.

La fornitura dovrà essere effettuata per le seguenti Biblioteche di Distretto:

- **Biblioteca del Distretto Biomedico Scientifico** con sede presso la Cittadella Universitaria di Monserrato (S.P. Sestu-Monserrato km 0,600) – 09045 Monserrato (CA)
- **Biblioteca del Distretto delle Scienze Umane**, con sede in via Trentino - loc. Sa Duchessa – 09123 Cagliari
- **Biblioteca del Distretto delle Scienze sociali, economiche e giuridiche**, con sede in viale Sant'Ignazio 84 – 09123 Cagliari
- **Biblioteca del Distretto Tecnologico**, con sede in Via Marengo 2 – 09123 Cagliari (indirizzo di spedizione fascicoli: via Is Maglias 196 – 09123 Cagliari)

L'Accordo Quadro è articolato nei seguenti lotti:

LOTTO 1 Periodici pubblicati da editori italiani;

LOTTO 2 Periodici pubblicati da editori esteri.

L'elenco indicativo e non esaustivo delle pubblicazioni attualmente in abbonamento è riportato per opportuna conoscenza negli allegati A1 (*periodici italiani*) e A2 (*periodici stranieri*).

Le forniture e le prestazioni di servizi di cui al presente Capitolato non sono affidate al Fornitore in via esclusiva.

L'Università si riserva il diritto di sottoscrivere abbonamenti direttamente con gli editori o con soggetti terzi qualificati, anche nell'ambito di contrattazioni consortili o nazionali, o per il tramite di agenti esclusivi.

Il Fornitore s'impegna ad eseguire la fornitura con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente Capitolato. Tutti gli obblighi e oneri necessari per l'espletamento della fornitura o dei servizi devono intendersi a completo carico del Fornitore.

Quanto offerto si intende compreso e compensato, senza eccezione, di ogni spesa che occorra al compimento della fornitura, o all'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato e relativi allegati. Quanto offerto si intende, dunque, dedotto dal Fornitore in base ai propri calcoli, indagini, e stime a suo rischio e pericolo e, quindi, è fisso, invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, per tutta la durata del contratto.

Sulla presente fornitura non è richiesto il servizio di consolidamento.

Art. 2 – Durata dell'Accordo Quadro

Ciascun Accordo Quadro avrà la durata di trentasei (36) mesi a decorrere dalla stipula dello stesso, eventualmente rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta dell'Università. L'esercizio dell'opzione, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, costituisce un diritto potestativo rimesso all'insindacabile valutazione dell'amministrazione.

Il Fornitore dovrà garantire la fornitura dell'annata completa di ogni rivista e periodico anche nel caso in cui alcuni fascicoli o numeri relativi agli anni di abbonamento oggetto del presente appalto venissero pubblicati in data posteriore alla scadenza del contratto, senza costi aggiuntivi per l'Ateneo.

La fornitura potrà riguardare, se richiesto, anche le pubblicazioni di annate diverse qualora pubblicate con ritardo.

Art. 3 – Importo dell'Accordo Quadro

L'importo complessivo stimato per i 2 lotti è pari a € 1.116.200,00 di cui € 819.500,00 quale importo totale per il triennio ed € 296.700,00 quale importo dell'opzione di rinnovo, suddiviso per ciascun lotto nel seguente modo:

LOTTO 1: Fornitura di riviste periodiche editate da case editrici italiane e relativi servizi gestionali minimi connessi. L'importo stimato a base di gara è pari a € 236.000,00, (IVA esclusa se dovuta), di cui 174.300,00 quale importo totale per il triennio ed € 61.700,00 quale importo dell'opzione di rinnovo - **CIG: 8389859AA9**

LOTTO 2: Fornitura di riviste periodiche editate da case editrici straniere e relativi servizi gestionali minimi connessi. L'importo stimato a base di gara è pari a € 880.200,00 (IVA esclusa se dovuta), di cui 645.200,00 (IVA esclusa se dovuta) quale importo totale per il triennio ed € 235.000,00 quale importo dell'opzione di rinnovo - **CIG: 8389867146**

Gli importi per ciascun lotto sono comprensivi di ogni onere che l'Ateneo è tenuto a sostenere per le relative forniture e servizi gestionali obbligatori di cui al presente capitolato (computando eventuali sconti e commissioni).

L'importo dell'Accordo quadro di ciascun lotto ha carattere convenzionale e rappresenta il limite massimo di spesa per l'Amministrazione e pertanto non impegna in alcun modo la stessa, la quale si riserva di ordinare le forniture sulla base delle effettive esigenze tramite gli ordini, senza alcun vincolo sulle quantità e sugli importi totali.

Il Fornitore sarà tenuto alla consegna di tutti i volumi ordinati in corso di esecuzione del contratto anche dopo la scadenza dello stesso.

Il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Non sussistendo interferenza, non si reputa opportuno scomputare alcun onere derivante da rischi interferenti dalla base di gara.

Art. 4 – Variazioni delle prestazioni dell'Accordo Quadro.

Nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, con riferimento a sopravvenute esigenze delle Biblioteche nel corso dell'esecuzione del contratto, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dello stesso, comunque entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Ateneo, attraverso il RUP, può chiedere al Fornitore una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% (venti per cento) del prezzo complessivo previsto dall'Accordo Quadro. Il Fornitore, senza necessità di alcuna formale accettazione, è tenuto ad eseguire la fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

In ogni caso il Fornitore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ateneo, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del Fornitore maggiori oneri.

Eventuali recessioni dagli abbonamenti conseguenti a mutamenti editoriali delle testate fornite, o a cambiamenti di modelli economici della fornitura, non influiscono sul raggiungimento del limite del 20% di cui ai periodi precedenti.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal singolo Direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dal RUP nel rispetto delle condizioni e dei limiti precedentemente indicati.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano il ripristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal RUP stesso.

Art. 5– Corrispettivi degli ordini di fornitura

La percentuale di sconto applicata sul prezzo di catalogo degli abbonamenti, così come risultante dall'offerta presentata in sede di gara dal Fornitore per ciascun Lotto, si intende fissa ed invariabile per l'intera durata triennale dell'Accordo Quadro.

Per gli abbonamenti ai periodici in formato cartaceo è riconosciuta una commissione fissa pari all' 1,50% del prezzo di catalogo previsto per la spedizione in Italia.

Per gli abbonamenti ai periodici in formato elettronico non è riconosciuta alcuna commissione.

I corrispettivi contrattuali saranno così determinati:

a) **per i periodici in formato cartaceo** con eventuale disponibilità dell'accesso elettronico senza costi aggiuntivi: dal prezzo ufficiale di catalogo previsto per la spedizione dei periodici in Italia (espressi in Euro), aumentato della percentuale di commissione fissa riconosciuta al Fornitore (1,50% del prezzo di catalogo) e ridotto della percentuale di sconto offerta in sede di gara;

b) **per i periodici in formato elettronico**: unicamente dal prezzo di catalogo/listino previsto per il collegamento e l'accesso dal dominio *unica.it*, ridotto della percentuale di sconto offerta in sede di gara;

c) per i titoli proposti dagli Editori all'interno delle cosiddette offerte "a pacchetto editoriale", il Fornitore è tenuto ad applicare il prezzo più vantaggioso previsto dalla combinazione degli abbonamenti richiesti dalle Unità Ordinanti, aumentato della eventuale percentuale di commissione riconosciuta (1,50% del prezzo di catalogo sul materiale nel solo formato cartaceo) e ridotto della percentuale di sconto offerta in sede di gara.

Qualora i prezzi di catalogo/listino risultino espressi in valuta diversa dall'Euro, si procederà alla conversione in Euro applicando il cambio di riferimento "Euro – Rilevazioni BCE" pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ore" del giorno di emissione della fattura all'Ateneo.

Nessun onere può essere richiesto dal Fornitore relativamente alla restituzione di fascicoli erroneamente consegnati.

Art. 6 – Fatturazione

Per i Fornitori residenti in Italia e per quelli non residenti in Italia, ma con stabile organizzazione in Italia o con rappresentate fiscale residente in Italia, saranno accettate solamente le fatture elettroniche, conformi a quanto previsto dal Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55 che dovranno essere trasmesse tramite il sistema d'interscambio (SDI) al codice univoco ufficio (OIHRXX) della Direzione per i Servizi Bibliotecari per gli ordini delle biblioteche di Distretto (Unità Ordinanti) e anticipata via *e-mail* agli indirizzi delle stesse.

Per i fornitori non residenti in Italia che risultino privi di una stabile organizzazione in Italia o di un rappresentante fiscale residente in Italia, sarà accettata la fatturazione cartacea trasmessa possibilmente in formato PDF via *e-mail* a ciascuna biblioteca ordinante. Le fatture dovranno essere rilasciate in conformità a quanto richiesto all'art. 25.5 e 25.6, del presente Capitolato.

Le fatture, sia elettroniche che cartacee, dovranno essere sempre espresse in Euro ed intestate, secondo quanto indicato al momento dell'ordine, alle singole Biblioteche di Distretto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D. L. n. 90/1990 (convertito in legge n. 165/1990 ss. mm. ii.) non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni cartacee estere effettuate nei confronti delle Biblioteche delle Università, nonché le importazioni dei detti beni effettuati dagli stessi organismi.

Il documento contabile dovrà contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, tra cui il CIG riferito al Lotto, le seguenti indicazioni:

- titolo della rivista, ISSN, editore, numero del/dei volume/i ed annata ed intervallo fornitura (ad es.: dal n. vol. /fascicolo/anno al n. vol. /fascicolo/anno);
- titoli di eventuali sezioni e/o supplementi compresi nell'abbonamento;
- tipo di abbonamento: cartaceo, cartaceo + *free online*, *print+ on-line* a pagamento, *online only*;
- numero e data dell'ordine di fornitura emesso dall'Unità Ordinante;
- prezzo ufficiale del periodico previsto per l'Italia in Euro o, se non stabilito in Euro, espresso in valuta originale del paese in cui il periodico è edito e la relativa conversione in Euro;
- tasso di cambio applicato (cambio di riferimento Euro-rilevazioni BCE del giorno di emissione della fattura);
- percentuale di commissione eventualmente spettante;
- percentuale di sconto applicata, in ogni caso corrispondente a quella indicata in offerta;
- importo dello sconto o della commissione espresso in Euro;
- IVA se dovuta

- importo totale in Euro della fattura da liquidare derivante dall'applicazione della commissione o dello sconto.

Il Fornitore è tenuto a fatturare distintamente gli abbonamenti e i servizi relativi a periodici in formato cartaceo e gli abbonamenti e i servizi relativi a periodici in formato elettronico.

Ogni fattura dovrà, di norma, contenere un massimo di 10 titoli.

Il Fornitore potrà procedere all'emissione delle fatture solo qualora abbia provveduto ad effettuare la sottoscrizione degli abbonamenti presso gli Editori e ne abbia dato documentata comunicazione ai Direttori dell'Esecuzione secondo quanto previsto all'art. 26 del presente Capitolato.

Il Fornitore dovrà concordare con i Direttori dell'Esecuzione la tipologia di documentazione idonea ad attestare la sottoscrizione degli abbonamenti presso gli Editori.

Il Fornitore, inoltre, potrà procedere alla fatturazione nei confronti delle Unità Ordinanti:

- a) solo per quei titoli di cui l'Editore prevede l'effettiva e regolare pubblicazione nel corso dell'anno di riferimento;
- b) solo successivamente all'effettiva pubblicazione o all'accertamento della medesima presso l'Editore per i titoli irregolari o in ritardo di pubblicazione, pur mantenendo attivo l'ordine di fornitura ricevuto.

Eventuali fatture emesse in difformità di quanto previsto dal presente Capitolato saranno rifiutate e sarà richiesto formalmente l'annullamento.

La sostituzione/correzione di errori materiali di fatture non conformi al materiale ordinato dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'errore riscontrato dall'Unità Ordinante.

L'emissione di tutte le fatture dovrà essere, in ogni caso, sospesa dal Fornitore nel periodo che va dal 1° dicembre al 31 gennaio di ogni anno di fornitura in occasione delle operazioni di chiusura del bilancio, e dal 20 luglio al 20 agosto in relazione alle chiusure estive.

Poiché si tratta di particolare tipo di fornitura che, per sua natura, si esegue durante il corso dell'anno, e successivamente alla fatturazione da parte del Fornitore, la verifica di regolarità e conformità della stessa fornitura verrà effettuata in corso d'anno e le eventuali mancanze saranno oggetto di rimborso o detratte dalla cauzione.

Nel caso in cui venga accertato che il Fornitore sia tenuto all'emissione di Nota di Credito, o al riaccredito diretto in conto corrente, nei confronti delle U.O., a titolo di rimborso per forniture pagate ma non erogate, o erogate solo parzialmente, tale operazione deve avvenire entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dall'accertamento e/o dalla richiesta scritta da parte delle U.O. medesime.

Art. 7 - Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche.

È fatto obbligo al Fornitore di inserire in tutti i contratti che verranno da quest'ultimo sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010; di tali contratti dovrà essere tempestivamente fornita copia all'Università.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Università ed alla Prefettura di Cagliari dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Fornitore deve tempestivamente notificare all'Ateneo ogni variazione relativa ai dati bancari comunicati ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 sulla *Tracciabilità dei flussi finanziari*. In difetto di tale comunicazione il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati.

La cessazione e la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell'Istituto Bancario designato, per qualsiasi causa avvenga ed anche se sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Ateneo, il quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti da un Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Art. 8– Pagamento dei corrispettivi

Il pagamento delle fatture relative alla fornitura di ciascuno dei Lotti 1 e 2, previa verifica dell'attestazione di regolarità contributiva e/o di ogni altro atto amministrativo imposto per atto normativo occorrente ai fini di assicurare una corretta liquidazione delle prestazioni, sarà disposto dai competenti uffici entro i termini di legge se la fattura è stata correttamente emessa ed in presenza di valida attestazione di regolarità contributiva. Eventuali irregolarità nella fornitura successivamente accertate verranno comunicate al Fornitore mediante *e-mail* o PEC per i conseguenti adempimenti.

Resta inteso che in merito all'applicazione degli eventuali interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso in cui, successivamente alla loro accettazione, da parte delle Unità Ordinanti vengano riscontrati omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti alle fatture medesime. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto al Fornitore dalle Unità Ordinanti, via *e-mail* o PEC, entro 2 giorni lavorativi dall'accertamento delle irregolarità.

Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative da parte delle Unità Ordinanti, il Fornitore è tenuto all'annullamento delle fatture contestate o all'emissione di eventuali note di credito e alla remissione delle stesse.

Le spese bancarie sono a carico del Fornitore.

Non si darà luogo ad anticipazioni sull'importo contrattuale.

Art. 9 – Condizioni della fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli doganali, le commissioni bancarie o altra spesa dovuta inerente al trasferimento del corrispettivo degli ordini di fornitura), i rischi e le spese relative alla fornitura e ai servizi correlati di cui al presente Capitolato, nonché quelli relativi ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato, nell'offerta e nell'Accordo Quadro.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Università di ogni circostanza influente sull'esecuzione della fornitura.

Stante l'impossibilità di effettuare una fornitura completa e regolare, secondo il principio di gestione a proprio rischio, è, inoltre, a carico del Fornitore la restituzione delle somme fatturate in misura

proporzionale a quanto effettivamente non fornito, nei casi di qualsivoglia inadempienza imputabile agli Editori, aggregatori, distributori o simili. La restituzione dovrà avvenire tramite emissione di Nota di Credito o rimborso diretto entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dall'accertamento e/o dalla richiesta scritta da parte delle U.O..

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà unilateralmente sospendere la fornitura del materiale bibliografico e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli ordini di fornitura.

Nessun onere può essere richiesto dal Fornitore all'Università relativamente:

1. alla restituzione di fascicoli erroneamente consegnati;
2. a spese sostenute per imballaggio, spedizione o altro.

Art. 10 – Esecuzione e oneri contrattuali del Fornitore

Il Fornitore sarà tenuto a:

- a) l'osservanza piena ed incondizionata delle norme che disciplinano il presente appalto;
- b) l'osservanza delle norme sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, art. 3 e successive modificazioni, come da precedente art. 7;
- c) l'osservanza delle normative vigenti nel paese di appartenenza per le ditte estere, europee o extraeuropee;
- d) il pagamento delle imposte, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura;
- e) farsi carico di tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione in sicurezza delle forniture previste;
- f) fornire i periodici in qualsiasi formato ed eseguire i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario, secondo quanto stabilito dal presente Capitolato, dagli atti di gara e dal contratto;
- g) garantire che i periodici in qualsiasi formato forniti siano conformi ai requisiti e alle caratteristiche indicati negli ordini di fornitura;
- h) manlevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivati dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente capitolato, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- i) predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l'organizzazione necessari atti a garantire elevati livelli di qualità della fornitura e dei servizi connessi;
- l) adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni osservando tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dall'Università;
- m) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- n) eseguire la fornitura dei periodici in qualsiasi formato nelle sedi indicate negli ordini di fornitura, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato e fermo restando che la fornitura deve essere eseguita anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Università;
- o) non opporre all'Università qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o caratteristiche e/o qualità dei beni oggetto della fornitura o dei servizi connessi;
- p) rispettare il Patto d'integrità dell'Università di Cagliari.

Il Fornitore, inoltre, solleva pienamente l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza delle norme qui richiamate e in particolare quelle che riguardano la sicurezza.

Art. 11 – Inadempienze contrattuali e penali.

Qualora nel corso dell'esecuzione non sia garantito il livello di forniture e servizi richiesti o si siano verificati degli inadempimenti o delle inefficienze nel coordinamento, il RUP, su indicazione dei Direttori dell'esecuzione, chiede con nota scritta il ripristino delle condizioni contrattuali e l'immediato espletamento delle necessarie azioni correttive che devono essere intraprese dal Fornitore entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione.

Costituiscono motivo di specifica contestazione e conseguente applicazione di penali i seguenti casi di inadempimento contrattuale:

PERIODICI IN VERSIONE ELETTRONICA (<i>Online only e Print+ online (free/ a pagamento)</i>)	
Inadempimento	Penale applicabile
Mancata attivazione al 1° gennaio o entro 30 gg dalla richiesta di attivazione (art. 26 lett. B)	€ 25,00 + rimborso della quota relativa al periodo non accessibile (ridotta del 50 % per i titoli <i>print + online</i>)
Mancato ripristino dopo 3 gg lavorativi dalla segnalazione di interruzione del servizio (fino a 30 gg)	1‰ dell'importo fatturato per il numero di giorni di interruzione
Mancato ripristino dopo 3 gg lavorativi dalla segnalazione di interruzione del servizio e interruzione superiore a 30 gg	1‰ dell'importo fatturato per il numero di giorni di interruzione + rimborso di quanto fatturato e pagato per il periodo corrispondente ai giorni di non accessibilità (ridotto del 50 % per i titoli <i>print + online</i>)

PERIODICI IN VERSIONE CARTACEA	
Inadempimento	Penale applicabile
Mancato arrivo del primo fascicolo pubblicato dopo un mese dalla fatturazione (per responsabilità imputabile al Fornitore)	€ 15,00
Mancato arrivo di fascicoli pubblicati decorso un mese dalla pubblicazione e regolarmente sollecitati	€ 5,00 per ciascun fascicolo mancante
Rivista fatturata ma nessun fascicolo pubblicato arrivato entro l'anno di riferimento	€ 100,00 + rimborso totale dell'importo fatturato e pagato

INADEMPIMENTI VARI	
Mancato invio di nota di credito entro 30 gg	1‰ dell'importo della nota di credito per il numero dei giorni di ritardo dell'emissione
Mancato invio del preventivo entro 10 gg lavorativi	€ 20,00
Mancata risposta a richiesta di informazioni entro 5 gg lavorativi	€ 1,00
Fatturazione di periodico cessato	€ 15,00 + rimborso totale di quanto fatturato
Mancato inoltro di reclami all'Editore entro 5 gg lavorativi	€ 10,00
Mancato aggiornamento mensile o invio del <i>report</i> sullo stato dei reclami	€ 15,00

In ogni caso l'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà superare il 10% dell'importo

netto di ciascun Lotto dell'Accordo Quadro. Nell'eventualità in cui ciò si verifichi è facoltà del Responsabile unico del procedimento proporre la risoluzione dello stesso Accordo Quadro, l'incameramento della cauzione e l'esecuzione in danno.

Le penali di cui al presente articolo sono trattenute sull'ammontare delle fatture emesse dal Fornitore previa emissione di Nota di Credito o versate direttamente con bonifico a favore dell'Ateneo ovvero escusse dalla cauzione definitiva. Resta salva in ogni caso la facoltà per l'Ateneo di risolvere il contratto stesso, previa diffida ad adempiere secondo quanto stabilito dal Codice Civile e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa degli inadempimenti contestati.

Le segnalazioni di inadempimento che possono dar corso all'applicazione di penali sono di competenza delle Unità Ordinanti.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata al Fornitore dai singoli Direttori dell'esecuzione o dal RUP a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via *e-mail* o PEC, al Referente del Fornitore. Entro 5 giorni lavorativi dalla data della suddetta comunicazione, il Fornitore può presentare eventuali osservazioni. Decorso il suddetto termine, qualora non ricevano giustificazioni oppure, ricevute, non le ritengano valide, i Direttori dell'esecuzione, previo contraddittorio con il Fornitore, invieranno al RUP idonea comunicazione per procedere alla formalizzazione dell'applicazione delle penali per le inadempienze contestate.

Le penali non si applicano se le inadempienze sono dovute a cause non imputabili al Fornitore, purché lo stesso abbia comunicato per *e-mail* alle U.O. le cause di forza maggiore ostative alla corretta esecuzione della fornitura entro 5 giorni lavorativi dal loro verificarsi.

Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione della fornitura effettivamente provocati da cause imprevedibili e per le quali il Fornitore non abbia omissso le normali cautele atte a evitarle.

Il Fornitore è comunque tenuto alla restituzione delle somme indebitamente fatturate e pagate dalle U.O. Sarà onere del Fornitore far valere i propri interessi presso i soggetti terzi.

Nel caso in cui la dichiarazione Intrastat sia stata presentata dal Fornitore, eventuali sanzioni applicate a seguito di errori o omissioni nella compilazione, sono a carico dello stesso Fornitore.

Resta inteso che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude il diritto dell'Ateneo a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni derivanti dalle inadempienze del Fornitore.

Laddove le inadempienze siano imputabili a terzi, sarà onere del Fornitore far valere eventualmente i propri interessi presso i tali soggetti.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

L'Università degli Studi di Cagliari, su valutazione discrezionale del R.U.P., ha facoltà in ogni momento di risolvere di diritto il contratto con il Fornitore ex art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi costituenti altrettante ipotesi di grave inadempimento:

- a) gravi e reiterate inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;
- b) frode nell'esecuzione della fornitura (ad esempio nel caso in cui l'Ateneo accerti l'indicazione da parte del Fornitore di un prezzo del periodico superiore al prezzo di catalogo fissato dall'editore);
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- d) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, al di fuori dei casi espressamente consentiti dal presente Capitolato e dalla legislazione vigente;

- e) sospensione della fornitura da parte del Fornitore senza giustificato motivo;
- f) mancato reintegro della cauzione;
- g) mancata regolarizzazione del DURC dopo il richiamo a seguito di verifica di negatività per due volte consecutive.
- h) ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all'obbligo di operare con spirito di servizio e correttezza;
- i) diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell'attività contrattuale.

Il Fornitore riconosce all'Ateneo il diritto di risolvere *ipso iure* il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo PEC.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università, oltre all'applicazione delle penali previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 13 – Recesso

L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Università potrà recedere unilateralmente per motivi di pubblico interesse. In particolare, in caso di sopravvenuta stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e ss. mm. ii., salvo che, anche ad avvenuta aggiudicazione, il Fornitore offra di adeguare l'offerta ai parametri di qualità e prezzo oggetto di convenzione.

Art. 14 – Cessione

E' vietata la cessione ai sensi dell'art 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 15 – Direttori dell'esecuzione del contratto

L'Università individua nei direttori/responsabili delle Unità Ordinanti i Direttori dell'esecuzione e i Referenti per la fornitura di ciascuna biblioteca di Distretto in particolare per quanto attiene all'attivazione di nuovi abbonamenti, a rinnovi e chiusure, alla verifica della regolare fornitura, e all'invio di specifiche comunicazioni.

I Direttori dell'esecuzione supervisionano la corretta esecuzione del contratto e in particolare:

- a) controllano che lo stesso venga eseguito secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato e suoi allegati;
- b) provvedono al coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile della esecuzione del contratto;
- c) accertano la regolarità e la conformità delle prestazioni contrattuali sottoscrivendo il Verbale di verifica di conformità;
- d) comunicano al RUP le penali applicabili per inadempienze del Fornitore.

Art. 16- Referente del Fornitore

Il Fornitore, anche successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, è tenuto a designare e comunicare all'Ateneo un proprio Referente, responsabile del coordinamento della fornitura e di tutti i

servizi ad essa collegati, incaricato di gestire i rapporti permanenti con i Direttori dell'esecuzione per l'Ateneo e con le Unità Ordinanti.

L'Università si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni formali delle Unità Ordinanti, saranno inviate al Referente e si intenderanno come validamente effettuate al Fornitore, ai sensi e per gli effetti di legge.

Le comunicazioni tra il Referente e i Direttori dell'esecuzione, per la definizione di rilevanti questioni di servizio e tali da non poter essere risolte telefonicamente, dovranno avvenire in forma scritta, utilizzando preferibilmente l'invio attraverso *e-mail* o PEC.

Contestualmente alla nomina del Referente, il Fornitore dovrà comunicare gli indirizzi di posta elettronica, di PEC, i numeri di telefono fisso e cellulare utilizzabili nel corso della fornitura per comunicare con il Referente stesso.

Il Referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
- b) possesso dei poteri necessari per l'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi;
- c) garantire la reperibilità almeno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 dei giorni lavorativi (ora italiana).

In caso di impedimento o assenza del Referente, il Fornitore dovrà darne tempestiva notizia ai Direttori dell'esecuzione indicando contestualmente il nominativo e i recapiti del sostituto.

Il Fornitore e il Referente hanno l'obbligo di comunicare ai Direttori dell'esecuzione i nominativi di eventuali ulteriori soggetti incaricati di risolvere specifiche problematiche (in particolare di natura informatica e contabile).

L'Università si riserva di chiedere, motivatamente, la sostituzione del Referente o del sostituto, senza che il Fornitore possa sollevare obiezioni, in caso di inadeguatezza del medesimo all'esecuzione del contratto di fornitura.

Art. 17– Verbale di avvenuta ultimazione delle prestazioni del contratto

Al termine delle prestazioni, il RUP, sentiti i Direttori dell'Esecuzione, effettua entro 15 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con il Fornitore e, non oltre i successivi 15 giorni, rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Art. 18 - Svincolo della garanzia definitiva

Ai sensi di quanto disposto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a termine della durata del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di ultimazione delle prestazioni di cui al precedente art. 17.

Art. 19 – Controversie e Foro competente

Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modifica della fornitura.

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale.

Tutte le controversie o vertenze inerenti a ciascuno dei Lotti 1 e 2 del presente appalto non definibili in via bonaria sono devolute alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono demandate al Foro di Cagliari.

Art. 20–Interpretazione del contratto

In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

1. norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale
2. contratto di appalto stipulato tra le parti
3. documenti ed elaborati allegati al contratto

Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, l'eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari della prestazione da eseguire secondo quanto comunque rilevabile dal contratto o indicati nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 21 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula dell'Accordo Quadro di ciascun Lotto, comprese quelle di bollo e di registrazione, sono a carico del Fornitore.

Art. 22 – Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza

L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. L'informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato Cliente/Fornitore è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.

Il Fornitore, cui eventualmente verrà formalmente attribuito l'incarico di Responsabile del trattamento ai sensi del vigente GDPR da parte di questa Università, assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 23 – Disciplina dell'Accordo Quadro

Il presente appalto per ciascun Lotto è regolato:

- a) dalle disposizioni del presente Capitolato e dagli allegati del bandi di gara;
- b) dal *Codice dei Contratti Pubblici*, emanato con D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- c) dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- d) dalle disposizioni del vigente *Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità*;
- e) dal *Codice Etico* dell'Università degli Studi di Cagliari;
- f) dal vigente *Documento Strategico di Programmazione Integrata dell'Ateneo*;
- g) dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il *Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti*;
- h) dal vigente *Codice di comportamento di Ateneo*;
- i) da ogni altra disposizione vigente, anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro, applicabile al servizio in oggetto.

Art. 24 - Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa.

TITOLO II- PARTE PRESTAZIONALE

Art. 25 – Servizi gestionali obbligatori

Costituiscono parte integrante della fornitura i seguenti servizi che il Fornitore è obbligato a garantire:

1. Servizi amministrativo-bibliografici attraverso piattaforma online.

Il Fornitore dovrà disporre di un sito *web* costantemente aggiornato contenente informazioni bibliografiche, editoriali e amministrative che consentano di:

- a) effettuare l'interrogazione, la visualizzazione e l'esportazione dei dati bibliografici e gestionali relativi ai titoli il cui abbonamento sia in corso, oppure sia stato chiuso dalle U.O. nel periodo di vigenza del contratto e ai titoli la cui pubblicazione sia cessata nel periodo di vigenza del contratto (ordini e stato degli abbonamenti);
- b) inoltrare direttamente i solleciti;
- c) verificare lo stato della fatturazione e dell'attivazione degli abbonamenti in versione *online*;
- d) ricercare i dati bibliografici secondo diversi canali (almeno: titolo, ISSN, editore);
- e) visualizzare e scaricare i dati bibliografici in formato leggibile dai più comuni fogli di calcolo;
- f) accedere con *link* diretto al sito editoriale della rivista;
- g) richiedere servizio di assistenza / *help desk*;
- h) ricercare, visualizzare, estrarre i dati relativi ai propri abbonamenti: preventivi, ordini e loro stato di avanzamento, solleciti e reclami, codice cliente, stato di fatturazione e pagamenti, attivazioni, reportistica e informazioni sulle condizioni di disponibilità dell'abbonamento nei diversi formati;
- i) gestire i solleciti/reclami *online*: inserimento, ricerca, visualizzazione ed estrazione in formato leggibile dai più comuni fogli di calcolo dei dati relativi ai solleciti/reclami. Devono essere recuperabili, per ciascun titolo almeno il numero di solleciti/reclami, la data e l'esito di ciascun sollecito/reclamo inserito;
- j) utilizzare un *account* per singola U.O. che consenta l'accesso al *database* contenente tutti i dati bibliografici e amministrativi relativi agli ordini di ciascuna Unità Ordinante, quali:
 1. stato dell'ordine di fornitura;
 2. reclami in corso;
 3. risposte a reclami;
 4. dati sulla fatturazione;
 5. situazione contabile: tutti i dati dell'estratto conto;
- k) ricevere, in formato elettronico, gli elenchi relativi ai periodici ordinati e/o fatturati con frequenza e modalità di trasmissione concordate con le singole Unità Ordinanti;

- l) estrarre i dati statistici sull'uso dei titoli in abbonamento *online*.

2. Servizio preventivi.

Il Fornitore è tenuto a:

- a) fornire le quotazioni dei prezzi di catalogo/listino dei periodici cartacei e/o *online* entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta formulata dalle singole Unità Ordinanti;
- b) specificare se il prezzo è fissato dall'Editore o stimato. Nel caso di stima dovrà essere indicata la percentuale presunta di aumento che è stata calcolata per fornire il preventivo;
- c) precisare il prezzo di catalogo/listino determinato dall'Editore per l'Italia in Euro e, se non determinato in Euro, espresso in valuta originale del paese in cui il periodico è pubblicato e il prezzo risultato applicando il cambio di riferimento "Euro rilevazioni BCE" come pubblicato sul "Sole 24 ore" nella data di emissione del preventivo;
- d) indicare obbligatoriamente la percentuale di sconto contrattuale applicato, la commissione eventualmente spettante e l'importo in Euro al lordo dello sconto e della commissione;
- e) per i periodici in ritardo di pubblicazione e per i quali non sia disponibile il prezzo di catalogo, indicare il prezzo dell'ultimo volume disponibile, specificando a quale anno corrisponde il prezzo riportato in preventivo;
- f) produrre i preventivi di spesa in formato elettronico leggibile dai più comuni fogli di calcolo, che dovranno obbligatoriamente presentare i seguenti dati relativi ad ogni testata:
 - Titolo della rivista;
 - ISSN;
 - Editore;
 - Frequenza di pubblicazione;
 - Valuta editore;
 - Prezzo di catalogo/listino in valuta;
 - Prezzo di catalogo/listino convertito in Euro;
 - Sconto e/o eventuale commissione percentuale;
 - IVA se dovuta;
 - Prezzo finale in Euro (comprensivo di costo di abbonamento, percentuale di sconto, commissione, IVA se dovuta);
 - Eventuale disponibilità di abbonamenti combinati o "a pacchetto editoriale" e, per ciascuno, prezzo di catalogo/listino convertito in Euro, percentuale di sconto e eventuale commissione, IVA se dovuta, prezzo finale in Euro comprensivo di costo di abbonamento, sconto e commissione, IVA se dovuta;

3. Servizio informazioni.

Il Fornitore si impegna a:

- a) fornire informazioni tempestive e per iscritto relative agli abbonamenti attivati relativamente a: periodicità, ISSN, dati di pubblicazione, cambi di titolo, di periodicità o di editore; irregolarità, ritardi o sospensioni nella pubblicazione; fusioni, scissioni o cessazioni;
- b) segnalare, di volta in volta, la pubblicazione di supplementi, di numeri speciali o monografici non compresi nel costo dell'abbonamento ordinario. L'Ateneo si riserva di procedere all'ordinazione di tali supplementi, previa valutazione caso per caso;
- c) segnalare alle U.O., contestualmente al preventivo, quegli abbonamenti la cui decorrenza non coincida con l'inizio dell'anno solare, ma dal pagamento della quota a favore dell'Editore;
- d) produrre *report annuali* contenenti dati e informazioni relativi ai periodici ordinati e/o

fatturati (versioni in formato elettronico, titoli per editore, per soggetto, etc.);

- e) informare i Direttori dell'esecuzione entro il primo semestre di ciascun anno della pubblicazione di nuovi periodici non in abbonamento di potenziale interesse per le biblioteche, ed eventualmente inviare copie saggio;
- f) fornire risposta via *e-mail* entro 5 giorni lavorativi alle eventuali informazioni richieste dalle Unità Ordinanti inerenti al servizio.

4. Servizio di spedizione.

Il Fornitore si impegna a garantire la regolare spedizione a cura dei singoli editori franco trasporto, imballaggio compreso, presso le sedi delle Unità Ordinanti con consegna all'indirizzo specificato nel buono di fornitura, e in plichi tali da assicurare l'integrità della stessa.

5. Servizi sdoganamento/INTRASTAT/IVA (per il solo Lotto 2):

Qualora ricorrano le condizioni di legge, senza alcun addebito a carico delle Unità Ordinanti, il Fornitore:

- a) si assume tutti gli obblighi e gli oneri derivanti da eventuali operazioni di sdoganamento. Eventuali spese che l'Ateneo dovesse sostenere dovranno essere rimborsate direttamente con bonifico ovvero recuperate mediante decurtazione dai pagamenti delle fatture previa emissione di note di credito del Fornitore o, ove necessario, escusse dalla cauzione definitiva;
- b) garantisce la completa gestione, compilazione e presentazione delle dichiarazioni INTRASTAT ai competenti uffici, nel rispetto della normativa vigente, senza alcun addebito a carico dell'Università, per i periodici editi nei paesi appartenenti all'Unione Europea;
- c) assume a suo completo carico l'onere IVA sui prodotti cartacei qualora non sia assolta dall'editore;
- d) si impegna a fornire mensilmente all'Università tutti i dati necessari per gli adempimenti di legge qualora si tratti di Fornitore non residente nel territorio italiano.

6. Servizio di italianizzazione fatture provenienti da Stati esteri se il Fornitore non ha sede in Italia.

7. Servizio reclami.

Il Fornitore si impegna a:

- a) inoltrare agli Editori i reclami dei fascicoli in ritardo o non pervenuti o con difetti di stampa o danneggiati durante il trasporto, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del sollecito dalle Unità Ordinanti;
- b) rendere disponibile sul proprio sito un *report* riepilogativo (aggiornato mensilmente) sui reclami pendenti predisposto in ordine cronologico e con le risposte degli editori. In alternativa alla disponibilità sul sito, il *report* dovrà essere inviato via *e-mail* alle singole U.O.;
- c) informare i Direttori dell'esecuzione all'inizio di ogni anno, e tempestivamente in caso di variazione nel corso della fornitura, circa i tempi massimi di reclamo accettati dagli Editori, in relazione a tutti i titoli sottoscritti.

8. Servizio fascicoli arretrati.

Su specifiche richieste delle Unità Ordinanti il Fornitore si impegna a fornire informazioni circa

la reperibilità di fascicoli o intere annate arretrate per il completamento di collezioni incomplete.

9. Servizio di sostituzione gratuita.

Il Fornitore si impegna a fornire gratuitamente i fascicoli pervenuti con difetti di stampa o danneggiati durante il trasporto e i fascicoli mai pervenuti e regolarmente sollecitati. La fornitura può avvenire in originale o in fotocopia con assolvimento a carico del Fornitore di tutti gli adempimenti legati al rispetto dei diritti d'autore. La fornitura gratuita deve essere assicurata entro 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla segnalazione delle Unità Ordinanti.

10. Servizio attivazione periodici elettronici.

Sia nel caso di periodici solo *online*, sia nel caso delle versioni *online*, gratuite o a pagamento, incluse negli abbonamenti cartacei sottoscritti, il Fornitore:

- a) è tenuto a effettuare tutte le operazioni necessarie per l'attivazione degli accessi, secondo quanto previsto all'art. 26;
- b) qualora l'Editore richieda che l'attivazione e la registrazione venga fatta dall'U.O., è tenuto a garantire tempestivamente un servizio di fornitura dei dati e di assistenza sulle modalità di registrazione, autenticazione e accesso ai periodici in abbonamento;
- c) è tenuto a fornire un servizio d'informazione sui modelli economici di accesso alla versione *online* dei periodici in abbonamento e sulla loro eventuale variazione nel tempo: s'impegna a comunicare tempestivamente la disponibilità dell'*online*, a qualunque titolo incluso nell'abbonamento cartaceo sottoscritto, e a comunicare, su richiesta, i costi aggiuntivi per accedere al servizio e l'eventuale costo della sola versione elettronica;
- d) da' tempestiva comunicazione, direttamente all'U.O., per ogni variazione nelle modalità di accesso ai singoli titoli;
- e) in tutti i casi, s'impegna a garantire la continuità dell'accesso alle versioni elettroniche sul sito dell'Editore/aggregatore, per tutta la durata dell'abbonamento, negli anni della vigenza contrattuale e anche in relazione ad annate pregresse eventualmente già sottoscritte dalle U.O.;
- f) fornisce supporto nell'eventuale attività di accorpamento e di armonizzazione degli *account* multipli esistenti sulle piattaforme editoriali, al fine di uniformare gli accessi mediante un unico *account* di riferimento per ciascuna piattaforma;
- g) sollecita gli Editori per il ripristino dell'accesso nel caso di interruzioni e/o sospensioni del servizio comunicate dalle U.O.. Il ripristino dell'accesso deve avvenire entro 3 giorni lavorativi dal reclamo.

11. Servizio assistenza clienti.

Il Fornitore dovrà garantire durante tutto il periodo contrattuale la presenza di un numero adeguato di personale qualificato da adibire all'espletamento della fornitura ed in possesso degli stessi requisiti richiesti per il Referente del Fornitore, di cui all'art. 16. I nominativi e i recapiti del suddetto personale, come ogni variazione successiva, dovranno essere tempestivamente comunicati alle singole Unità Ordinanti.

12. Servizi gratuiti offerti dall'Editore.

Il Fornitore garantisce all'Ateneo la possibilità di usufruire di tutti i servizi gratuiti offerti dall'Editore ai propri abbonati.

Art. 26 – Modalità di esecuzione della fornitura

L'acquisto dei periodici avverrà per mezzo di Ordini di Fornitura predisposti e trasmessi indicativamente entro il 30 novembre di ciascun anno dalle singole Unità Ordinanti in base ai preventivi ricevuti dal Fornitore considerando lo sconto offerto in sede di gara.

Gli ordini definitivi potrebbero essere inviati al Fornitore anche cumulativamente.

Il Fornitore ricevuto l'ordine, si impegna a stipulare contratti di abbonamento ai periodici con i singoli editori e diffusori a favore dell'Università degli Studi di Cagliari e ad uso delle Unità Ordinanti, provvedendo altresì al pagamento delle quote di abbonamento secondo le modalità ed entro i termini pattuiti con gli editori, al fine di garantire la regolarità e la continuità della fornitura.

La sottoscrizione degli abbonamenti dovrà essere documentata e resa disponibile ai Direttori dell'esecuzione sul sito del Fornitore entro il 5 febbraio e comunque entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine annuale.

Qualora in corso d'anno l'Università si avvalga della facoltà di aggiungere nuovi titoli all'elenco originario, il Fornitore si impegna a sottoscrivere tali abbonamenti entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dei relativi ordini.

Eventuali mutamenti editoriali delle testate fornite, con particolare riferimento ad assorbimenti e fusioni tra testate, nonché cambiamenti di modelli economici nella fornitura della versione *online*, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto alle U.O. che si riservano di recedere dagli abbonamenti, previa semplice comunicazione scritta inviata via PEC o *e-mail*.

Tempestiva comunicazione per iscritto andrà inviata anche per quanto concerne supplementi, numeri speciali o monografici non compresi nell'abbonamento ordinario: l'Università si riserva di procedere all'ordine di tali supplementi, previa valutazione caso per caso. Tale possibilità è prevista anche su autonoma iniziativa delle U.O..

L'Università ha facoltà, a sua discrezione, di variare il numero dei titoli sottoscritti e di modificare il formato (print o *online*).

Il Fornitore, nella fase di predisposizione dei preventivi, ha l'obbligo di verificare con l'Editore l'eventuale inserimento in pacchetti sottoscritti a livello consortile nazionale di periodici per i quali è stato richiesto il rinnovo e darne comunicazione all'Università. Qualora tale accertamento avvenga successivamente all'invio dell'ordine, anche attraverso informazioni acquisite autonomamente dalle U.O., l'Università ha diritto di procedere all'annullamento dello stesso senza oneri a proprio carico.

Il Fornitore è tenuto ad effettuare tutte le operazioni necessarie per l'attivazione degli accessi, prioritariamente sul sito dell'editore, richiedendo alle U.O. solo la firma delle licenze quando necessaria, e impegnandosi, altresì a fornire tutti i dati necessari alla registrazione su eventuali altre piattaforme che rendano disponibile l'accesso.

Ad inizio fornitura e a sottoscrizione avvenuta, il Fornitore comunica alle singole U.O. tutti i *customer numbers* dei periodici attivati, i codici di attivazione, le *password* da amministratore e ogni altra informazione necessaria per accedere alle statistiche d'uso ed eventuali altri servizi sul sito dell'Editore.

Per il primo anno di fornitura, qualora i tempi di aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro lo consentissero, l'Università potrà chiedere all'Aggiudicatario anticipatamente l'invio dei preventivi di spesa nelle more della stipula formale del contratto.

Se l'Ateneo non si avvallesse della possibilità di richiedere anticipatamente i preventivi, per il primo anno di fornitura gli elenchi dei titoli richiesti per il 2021 saranno comunicati al Fornitore entro 10 giorni lavorativi dalla stipula dell'Accordo Quadro e i preventivi dovranno essere inviati secondo quanto previsto dall'art. 25.2.a) del presente Capitolato.

Gli ordini definitivi saranno trasmessi entro i 7 giorni lavorativi successivi al ricevimento dei preventivi e il Fornitore dovrà dare documentata conferma di attivazione degli abbonamenti entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine di ciascuna U.O.

A- Periodici Cartacei (Print only)

I contratti di abbonamento dovranno comprendere, per ciascuna testata, anche i supplementi, i numeri speciali, i numeri monografici ed ogni altro prodotto incluso nel canone di abbonamento ordinario nonché l'attivazione agli accessi a eventuali versioni o servizi *online* (con la precisazione dei diritti, delle modalità e delle restrizioni di accesso a dette versioni).

Il Fornitore si impegna ad attivare, in tutti i casi ove possibile e/o previsto dagli editori, abbonamenti a titoli inseriti in particolari pacchetti editoriali con sconto, previa adeguata informazione alle singole Unità Ordinanti e conferma a procedere da parte delle stesse.

Nel caso di periodici irregolari o in ritardo di pubblicazione (inclusi a titolo esemplificativo e non esclusivo i cosiddetti *standing order*), il Fornitore si impegna a sottoscrivere gli abbonamenti entro 15 giorni lavorativi dalla data di effettiva pubblicazione e previa ulteriore conferma dell'ordine di fornitura da parte della U.O. in base al preventivo aggiornato preventivamente comunicato dal Fornitore stesso.

Il Fornitore, come indicato all'art. 2, dovrà espletare, anche successivamente alla scadenza del contratto e senza alcun costo aggiuntivo per l'Università, ogni adempimento necessario a garantire che alle Unità Ordinanti pervengano tutti i fascicoli relativi agli anni di abbonamento oggetto della presente fornitura, anche se pubblicati in data posteriore alla scadenza del contratto stesso.

Il Fornitore si impegna a inoltrare l'ordine, effettuare il pagamento o comunque compiere tempestivamente tutte le procedure necessarie a garantire l'integrità e la continuità della fornitura.

Nel caso di lacune imputabili a negligenza del Fornitore esso dovrà garantire la fornitura gratuita prioritariamente in originale o, solo secondariamente, in copia dei fascicoli mancanti assolvendo agli eventuali adempimenti legali.

Al fine di garantire la fornitura di tutti i fascicoli, a partire dal primo dell'annata di riferimento, il Fornitore si impegna a eseguire gli ordini di attivazione e/o di rinnovo degli abbonamenti annuali entro il 1° gennaio di ogni anno e comunque entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine di fornitura da parte delle U.O..

I periodici sottoscritti in formato cartaceo dovranno essere fatti pervenire alle singole sedi delle Unità Ordinanti, agli indirizzi specificati negli ordini di fornitura, che potranno variare nel corso dell'esecuzione del contratto.

Qualora per un abbonamento sottoscritto come *print only* si renda disponibile una versione *online* gratuita, anche nel corso del contratto, il Fornitore dovrà avvisare la U.O. e attivarlo su esplicita richiesta della stessa.

B- Periodici elettronici *online*

Per quanto concerne le riviste che prevedono la modalità *free online* o per le quali venga richiesta la sottoscrizione della versione solo elettronica o della versione *print+online*, il Fornitore, come meglio specificato all'art. 25.10, si impegna ad attivare l'accesso alle stesse presso i siti degli editori e, ove ciò non sia possibile, a dare comunicazione alle singole Unità Ordinanti delle modalità e della piattaforma dalla quale avere accesso alla rivista ed a precisare quali riviste prevedano il possesso perpetuo dei dati, fornendo la necessaria assistenza.

La piattaforma del Fornitore dovrà garantire l'interazione con il gestionale della Biblioteca (SebinaNEXT) tramite sistemi EDI, conformi al protocollo EDI (UN/EDIFACT (D96.A) EANCOM, secondo il profilo EDItEUR), per i messaggi ORDERS e INVOICE, qualora richiesto dalle Unità Ordinanti.

Qualsiasi variazione delle politiche editoriali relative alle versioni elettroniche delle riviste sottoscritte dal Fornitore (ad esempio: nuove riviste disponibili in formato elettronico, riviste che passano da *free online* a pagamento, ecc.) deve essere tempestivamente comunicata alle singole Unità Ordinanti.

In particolare, per le riviste la cui versione elettronica diventasse a pagamento, il Fornitore si impegna a fornire preventivamente tutte le informazioni e a procedere all'attivazione stessa solo su esplicita richiesta delle Unità Ordinanti interessate.

Il Fornitore si impegna ad indicare le modalità di accesso e consultazione delle statistiche d'uso, se disponibili, entro il primo semestre decorrente dalla data di stipulazione dell'Accordo Quadro.

Ogni anno il Fornitore si impegna a procedere all'attivazione dell'accesso *online* in modo da non interrompere il servizio, fornendo tutte le informazioni relative all'attivazione.

Il Fornitore dovrà garantire l'accesso alle versioni elettroniche di periodici *print+online* e di periodici *e-only* entro il termine massimo del 1° gennaio di ogni anno o entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento degli ordini da parte delle singole Unità Ordinanti.

Il Fornitore si impegna inoltre a risolvere eventuali malfunzionamenti delle riviste elettroniche in modo tale da non interrompere il servizio.

In caso di mancato accesso ai periodici elettronici richiesti, come previsto dall'art. 25.10.g), il Fornitore, entro 3 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione da parte dell'Università, dovrà provvedere a inoltrare all'Editore una segnalazione, di cui, se richiesta, dovrà essere fornita opportuna documentazione.

A titolo indicativo, le Unità Ordinanti intendono accedere ai periodici elettronici direttamente dal sito dell'Editore o da altro sito da esso disposto.

Qualora l'Editore non disponga di un proprio sito ma preveda l'utilizzo di piattaforme alternative (servizio di aggregazione per periodici elettronici) per l'accesso al periodico stesso, il Fornitore dovrà darne comunicazione alle Unità Ordinanti, che si riserveranno di scegliere da quale piattaforma avere accesso alla rivista. Le U.O. si riservano il diritto di non attivare l'abbonamento qualora la piattaforma non fosse ritenuta idonea.

L'accesso deve avvenire tramite IP *address* con l'abilitazione del dominio UNICA.IT. Deve essere garantito anche l'accesso da reti esterne via *proxy server*. Questo servizio è controllato e ristretto al solo personale autorizzato attraverso una procedura di autenticazione. Nei casi in cui non sia contemplato l'accesso per IP, l'abilitazione avverrà per *password*.

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente alle Unità Ordinanti le necessarie informazioni e istruzioni (codice cliente, codici di abbonamento, codici di attivazione, modalità di registrazione, codici e/o le istruzioni per ricavare le statistiche d'uso) e fornire assistenza nel gestire la procedura.

Il Fornitore dovrà inviare all'Università, all'inizio di ogni abbonamento, la licenza d'uso da sottoscrivere (*license agreement*) ove prevista, e le istruzioni per l'attivazione espressamente nei casi in cui l'attivazione dell'abbonamento debba essere effettuata direttamente dalla U.O.

Art. 27 – Luogo e tempi di consegna

Tutto il materiale in formato cartaceo dovrà essere consegnato, secondo le tempistiche editoriali, presso le sedi delle rispettive Unità Ordinanti, fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni apportate.

I fascicoli pubblicati sui quali le Unità Ordinanti hanno inviato un reclamo per ritardo o mancato ricevimento dovranno essere consegnati entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del reclamo stesso.

Decorso tale termine, il Direttore dell'Esecuzione invierà al Fornitore gli elenchi riassuntivi dei fascicoli mancanti e non ancora pervenuti. Tali elenchi riporteranno l'intestazione "Secondo sollecito fascicoli". Il Fornitore, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dei suddetti elenchi e senza ulteriori costi per l'Ateneo, deve fornire i fascicoli mancanti. La modalità di spedizione di tali fascicoli, da concordarsi con il Direttore dell'esecuzione, dovrà essere effettuata in modo da garantire l'effettiva consegna (es. documento di trasporto controfirmato dall'Ateneo).

Se i fascicoli non pervengono entro il termine stabilito, l'Ateneo procederà autonomamente al recupero sul mercato dei fascicoli mancanti con addebito al Fornitore delle eventuali maggiori spese sostenute, oltre all'applicazione delle penali previste dall'art. 11.

Sono a carico del Fornitore i rischi derivanti dal perimento fortuito dei beni oggetto della fornitura. A tal fine si definisce la produzione degli effetti traslativi della proprietà alla consegna dei medesimi alle Unità Ordinanti dell'Ateneo.

La mancata consegna dei fascicoli sollecitati entro il termine previsto è giustificata per:

- a) fascicoli non pubblicati;
- b) fascicoli esauriti, purché sollecitati dal Fornitore all'editore nei termini prescritti dal presente capitolato;
- c) fascicoli non sollecitati dall'Ateneo entro i termini previsti dall'Editore;
- d) fascicoli per i quali il Fornitore produce documentazione comprovante l'avvenuta spedizione presso le Unità ordinanti.